



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GATT	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) GENOVESE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 17/11/2020

FATTO

La ricorrente – a cui si associa il cointestatario del ricorso – riferisce di aver incassato in relazione ad un buono fruttifero un importo complessivo inferiore a quanto dovuto sulla base delle condizioni economiche previste al momento della sottoscrizione; in particolare, il titolo in questione del valore nominale di Lire 1.000.000 appartiene alla tipologia di buoni della serie “Q/P”, emessi sul cartaceo della precedente serie secondo le disposizioni degli artt. 4 e 5 del D.M. 13.6.1986 e su cui sono stati apposti due timbri: uno, sul fronte, recante la serie di appartenenza (Q/P) e l’altro, sul retro, con l’indicazione dei nuovi tassi di interesse, in base alle tabelle allegate al D.M. citato, validi dal 1° al 20° anno; con riferimento al periodo successivo e cioè dal 21° al 30° anno non risulta alcuna modifica delle condizioni economiche applicabili e, pertanto, secondo l’orientamento dell’Arbitro, il risparmiatore avrebbe diritto al riconoscimento dei rendimenti riportati sul titolo.

Riscontrato negativamente il reclamo, la ricorrente si rivolge all’Arbitro al quale chiede di dichiarare l’intermediario convenuto tenuto ad applicare, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, le condizioni riportate sul retro dei titoli e, quindi, tenuto al pagamento in favore della ricorrente dell’importo di euro 5.261,23 quale differenza tra quanto liquidatole e quanto dovutole per le predette causali, oltre agli interessi ed alla refusione delle spese di assistenza difensiva.

Costitutosi ritualmente, l’intermediario chiede: 1) in via preliminare, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso, perché concernente materia sottratta all’ambito di competenza dell’Arbitro; di dichiarare la non ricevibilità del ricorso, perché relativo a comportamenti



precedenti il 1° gennaio 2009; 2) nel merito, di rigettare tutte le domande del ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto; 3) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

In particolare, la resistente eccepisce anzitutto, in rito, che la domanda è irricevibile, in quanto relativa a comportamenti precedenti il 1.1.2009 e, quindi, al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro, specificando che la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione del buono, avvenuta nel 1986, mentre la competenza dell'Arbitro sussiste relativamente alle controversie relative a operazioni e comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009; cita, a tal proposito: l'orientamento condiviso dell'Arbitro, secondo cui "in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al *petitum* onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)" (ex multis, ABF Bologna, n. 7097/2020); la pronuncia n. 3963/2019 della Cassazione a SS.UU., secondo cui il meccanismo di "eterointegrazione" dei tassi dei Buoni Fruttiferi trova il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto", che nel caso di specie è avvenuto nel 1986; la convenuta osserva inoltre che il "comportamento" di cui si discute è relativo alla consegna del buono, cioè al momento in cui si è ingenerato nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa la spettanza allo stesso degli importi indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno del buono; né vale sostenere che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso dei buoni, atteso che l'elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale dell'Arbitro sarebbe invece costituito dalle "operazioni o comportamenti" dell'intermediario e non, invece, dal momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato (cfr. ABF Bologna n. 7097/2020).

L'intermediario eccepisce altresì che la domanda è inammissibile in quanto concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro, sottolineando che i titoli oggetto del ricorso sono mezzi della raccolta del risparmio che viene effettuata per conto dell'emittente; svolge, quindi, una lunga e puntuale ricognizione della normativa succedutasi nel tempo, ponendone in luce gli aspetti di specialità, riepilogando in ordine cronologico le norme speciali, dal D.P.R. 29.3.1973, n. 156, fino al d.l. 30.9.2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.11.2003, n. 326, che ha disposto la trasformazione dell'emittente in società per azioni.

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della disciplina dell'Arbitro Bancario Finanziario, la resistente rileva che esso è definito dall'art. 128-bis, comma 1°, del d.lgs. 1.9.1993, n. 385 (T.U.B.) sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela e dalla delibera CICR, 29.7.2008, n. 275. In ordine, invece, all'ambito oggettivo di applicazione della normativa sull'ABF, la convenuta sottolinea che le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari alla sezione I, paragrafo 4 prevedono che all'Arbitro possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, essendo escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B ai sensi dell'art. 23, comma 4°, d.lgs. 24.2.1998 n. 58 (T.U.F.), secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari. Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario afferma che i buoni fruttiferi sarebbero prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in relazione ai quali non trovano applicazione le



disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario e da ciò deduce che le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'Arbitro.

Ciò premesso, la convenuta, nel merito, precisa che: a) le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal decreto ministeriale del 13.6.1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q", non disponendo che detto timbro riporti (anche) gli "importi" degli interessi da corrispondere al sottoscrittore; b) sui buoni sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del citato D.M. 13.6.1986, apponendo i timbri previsti e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto: pertanto, essendo mutati (come è stato fatto con il timbro) i quattro "tassi" del buono, sono mutati conseguentemente anche gli importi da corrispondere e ciò vale evidentemente ed inevitabilmente anche per l'ultimo decennio; c) parte ricorrente era senz'altro consapevole di aver sottoscritto un buono della serie "Q" ed era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, poiché i buoni fruttiferi sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità; conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13.6.1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei buoni.

Infine, la resistente eccepisce "la assoluta correttezza" del proprio comportamento, ...che "è stata riconosciuta in moltissime occasioni dai giudici di merito", nonché dal Ministero dell'economia e delle finanze con la recente nota del 15.2.2018 prot. n. DT 12768 (v. all. 4), che peraltro ha ritenuto che l'adesione alla diversa tesi condurrebbe al risultato "aberrante" per cui su uno stesso buono gli interessi possano "venir calcolati con riferimento a due serie diverse", del tutto denegandola.- richiama il costante orientamento della Suprema Corte (Cass. SS. UU., nn. 3963/19 e 13979/2007, Cass. n. 27809/2005) secondo cui i buoni postali fruttiferi non sono titoli di credito, ma sono titoli di legittimazione ex art. 2002 c.c. A conforto delle proprie osservazioni, la resistente ha depositato copiosa giurisprudenza di merito (nr. 40 sentenze e ordinanze).

DIRITTO

La controversia verte sull'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di n. 1 buono fruttifero (BFP) emesso il 9.9.1987 e, dunque, successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13.6.1986, in relazione al quale l'istante ritiene di aver diritto ad una differenza (quantificata in euro 5.261,23) derivante dall'erroneo conteggio dei rendimenti relativi al periodo compreso tra il 21° anno ed il 30° anno successivo a quello di emissione.

Il Collegio deve anzitutto rigettare le eccezioni sollevate dall'intermediario in via pregiudiziale.

In particolare, l'eccezione di incompetenza temporale è infondata (né pertinente è la decisione del Collegio di Bologna, n. 7097/2020, citata dalla resistente, riferita a fattispecie diversa dai buoni fruttiferi) in quanto, secondo l'orientamento consolidato dell'Arbitro, la contestazione riguardo ai rendimenti dei buoni fruttiferi avrebbe ad oggetto non già la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, bensì l'interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati (cfr., ad esempio, ABF Milano, n. 478/2014) e, soprattutto, Collegio di Coordinamento, n. 6142/2020).

Va altresì respinta l'eccezione di incompetenza per materia, stante l'ormai pacifico indirizzo dell'Arbitro secondo cui il rapporto instaurato con la sottoscrizione di buoni



fruttiferi è configurabile alla stregua di un contratto sussumibile nel tipo codicistico del deposito bancario; del resto, in presenza di una variegata e frammentaria normativa speciale disciplinante la materia ed in un'ottica di effettività della tutela del cliente l'Arbitro ha da tempo concluso che le controversie inerenti ai buoni fruttiferi rientrano nella propria competenza in quanto riconducibili alle attività di «bancoposta» ai sensi dell'art. 2 d.p.r. 14 marzo 2001, n. 144 (come rilevato da Coll. Coord., n. 5673/2013).

Ciò posto e venendo all'esame del merito del ricorso, dalla relativa analisi documentale si evince che il buono, emesso su modulo cartaceo della serie P, reca il timbro della serie "Q/P" in ossequio all'art. 5 del D.M. 13.6.1986, secondo cui: "...Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Il Collegio deve quindi rammentare che il titolo per cui è causa si configura come documento di legittimazione, in riferimento al quale non possono trovare applicazione i noti principi dell'astrattezza, dell'incorporazione e della letteralità che contraddistinguono i titoli di credito, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 e successive modificazioni. In tal senso si è espressa la Suprema Corte (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 16.12.2005, n. 27809), la quale ha espressamente statuito che "i buoni postali fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del t.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, come dimostrato dalla prevalenza, sul loro tenore letterale, delle successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 t.u. cit., come modificato dall'art. 1 d.l. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella l. 25 novembre 1974 n. 588)".

Ne consegue la possibilità di eterointegrazione del contratto in base allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione dei titoli. Tale regime prevedeva che le variazioni del tasso d'interesse dei buoni postali fruttiferi, disposte con decreto del Ministro del Tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, non solo avessero effetto per i buoni di nuova emissione, ma potessero essere estese anche ai buoni emessi in precedenza; questi ultimi si dovevano considerare rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da ultimo ribadito nella sua più autorevole composizione (Cass., SS.UU., 11.2.2019, n. 3962), condiviso dall'orientamento ormai consolidato dell'Arbitro (v., fra le tante, ABF Napoli, nn. 4885/2015, 1282/2015, 2123/2014; ABF Milano, n. 206/2014; ABF Roma, n. 5723/2013), deve dunque convenirsi circa la possibilità che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni fruttiferi possa subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di atti normativi (nella specie, decreti ministeriali) volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo in tal modo ad un'integrazione extratestuale del rapporto.

Occorre però puntualizzare che, da ultimo, il Collegio di coordinamento di questo Arbitro (n. 6142/2020) ha chiarito che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 3962/2019), "lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione... Nulla ha ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007- che resta pertanto impregiudicato – in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo"; ha così confermato l'orientamento consolidato di questo Arbitro



(tre le tante, ABF Napoli, n. 6142/2018; ABF Torino, nn. 2571/2018 e 4868/2017; ABF Roma, n. 8791/2017) secondo cui, per quanto concerne il periodo di tempo successivo alla scadenza ventennale, ossia dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione del buono attualmente scaduto, mancando, nella timbratura sovrapposta dall'ufficio, un'indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, e non risultando quindi modificata l'originaria dicitura, è da riconoscere il diritto del ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono fruttifero scaduto della serie in questione.

Respingendo l'eccezione dell'intermediario, osserva inoltre il Collegio di coordinamento (n. 6142/2020) che, qui, "non si tratta di stabilire se le disposizioni ministeriali di cui è fatta menzione nell'art. 173 del Codice Postale "siano idonee a incidere sull'oggetto di un contratto stipulato successivamente alla loro emanazione", bensì di accertare la misura dei rendimenti da applicare ad un BFP della serie Q/P che, in virtù della patente inosservanza da parte dell'intermediario di quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ("Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"), continui a riportare sul retro, per il periodo dal 21° al 30° anno, i rendimenti previsti per la precedente serie P, giacché la tabella di rimborso riportante i tassi applicati alla serie Q, di cui al timbro che compare sul retro, si arresta al 20° anno".

Va anche ricordato che, già in una precedente occasione, il Collegio di Coordinamento (n. 5674 dell'8.11.2013) aveva osservato che: "con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello jus variandi dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, " il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti". Ed invero, "se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere "che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono" (cfr., ancora, Cass., SS. UU., 15.6.2007, n. 13979). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Né fondata pare l'eccezione sollevata dall'intermediario resistente secondo cui, con l'apposizione del timbro sostitutivo, risulterebbero applicabili per l'intero periodo, e dunque anche per quello successivo alla scadenza ventennale, i rendimenti previsti dal D.M. e dalle tabelle allo stesso allegate. Ciò in quanto, tale tabella esplicitamente riferisce il rendimento anche a decorrere dal ventesimo anno dall'emissione del buono sino alla sua scadenza, prevedendo un importo bimestrale quantificato sul tasso di interesse massimo raggiunto.

In considerazione delle ragioni che precedono, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta dunque il diritto della ricorrente ad ottenere l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del buono fruttifero scaduto per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione del documento.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Merita accoglimento anche la richiesta del ricorrente del rimborso delle spese legali: è, infatti, orientamento di questo Collegio (cfr. ABF Napoli, 3498/2012) che, là dove sia dimostrato che la parte ricorrente si sia avvalsa, nell'intero snodo procedimentale che va dal reclamo al ricorso, dell'ausilio di un difensore sopportandone il relativo costo, quest'ultimo possa e debba prendersi in considerazione quale componente del più ampio pregiudizio patito dalla parte ricorrente, che questo Collegio determina equitativamente in euro 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata in € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO